

Contratto collettivo decentrato integrativo per il personale del comparto della Regione del Veneto per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 ai sensi dell'art. 4 del CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali del 22/01/2004 (15/10/2004)

...

Articolo 8
Pari opportunità¹
[costituzione del comitato]

1. Le parti danno atto della costituzione del Comitato Pari Opportunità, ai sensi dell'art. 19 del CCNL per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali stipulato in data 14/09/2000 e dell'articolo 9 del CCNL relativo all'Area della Dirigenza stipulato in data 23/12/1999, per il perseguimento delle finalità indicate dalla legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo/donna nel lavoro"², nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 14 del 18/01/2000, e della sua operatività nell'amministrazione regionale.
2. L'amministrazione è tenuta a sentire il Comitato Pari Opportunità su ogni questione e iniziativa riguardanti la materia delle pari opportunità tra uomini e donne, dandone tempestiva comunicazione ai sensi del Regolamento di cui alla D.G.R. n. 3838 del 20/12/2002.
3. Il Comitato Pari Opportunità, per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla normativa vigente, si avvale della collaborazione degli Uffici Regionali.
4. Il Comitato Pari Opportunità relazionerà annualmente alle parti contraenti in ordine all'attività svolta nel corso dell'anno, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, del Regolamento.

Articolo 9
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing³

Le parti, ricordata l'importanza del Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto dall'art. 8 del CCNL del 22/01/2004, evidenziano la necessità di porre in essere ogni azione preventiva, per fare in modo che l'ambiente lavorativo sia sempre tale da favorire la crescita professionale e lo sviluppo delle persone che vi operano.

¹ Le previsioni contrattuali in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e mobbing sono state modificate dalla disciplina introdotta dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha istituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (integrando gli articoli 1, 7 e 57 del D.Lgs. n. 165/2001). La successiva Direttiva Ministeriale del 4 marzo 2011 ha individuato le linee guida per le modalità di funzionamento di tale Comitato, a cui le Regioni e gli Enti Locali si attengono nell'ambito dei propri ordinamenti e dell'autonomia organizzativa ai medesimi riconosciuti. L'amministrazione ha recepito le novità legislative introdotte dal citato articolo 21 della Legge n. 183/2010 istituendo con Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 6 del 02/11/2011 il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione del Veneto.

² La legge 10 aprile 1991, n. 125 ad eccezione dall'articolo 11 è stata abrogata dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246".

³ Il suddetto Comitato è confluito, insieme con quello relativo alle Pari Opportunità, nel "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" istituito dall'articolo 21 della Legge 4 novembre 2010, n. 183. Antecedentemente a tale istituzione, l'amministrazione regionale in tema di molestie e mobbing si era attivata con i seguenti strumenti:

- il Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 3974 del 12 dicembre 2006;
- la figura di Consigliere/a di Fiducia della Regione del Veneto prevista con DGR n. 1621 del 17 giugno 2008.